

STATUTO ASSOCIAZIONE FANTALICA

ALLEGATO "B"
all'atto n. 6855
della raccolta

Articolo 1

- Denominazione - sede - durata -

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata FANTALICA. L'Associazione ha la propria sede legale in Padova via Giovanni Gradenigo 10, 35131 Padova.

L'Associazione ha durata illimitata. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifiche statutarie ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2

- Ambito di operatività -

L'Associazione non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto.

L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

Articolo 3

- Scopi dell'Associazione -

L'Associazione all'interno del quadro delle materie di legislazione concorrente come indicate nel dispositivo dell'art. 117 della Costituzione, ha lo scopo di attuare promozione e organizzazione di attività culturali.

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione si propone di:

- organizzare corsi, promuovere la ricerca in ambito culturale, l'allestimento e l'organizzazione di spettacoli, performance, laboratori didattici comprendenti diverse discipline artistiche (recitazione, danza, mimo, musica, scrittura creativa, fotografia, pittura etc.), seminari, convegni;
- collaborare con altri soggetti ed enti per la realizzazione dei medesimi scopi, diffondere l'arte teatrale e l'arte in genere in ogni sua forma, realizzare laboratori o gruppi di lavoro che perseguano iniziative volte allo sviluppo della personalità degli individui;
- organizzare gite, soggiorni e viaggi per soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di ricreazione dei soci;
- promuovere l'attività editoriale quale: pubblicazione di un bollettino, di atti, di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute che portano alla riscoperta di tradizioni culturali del territorio e non;
- avanzare proposte agli enti pubblici e privati partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale, ai consigli di quartiere, ai consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini per una adeguata programmazione culturale sul territorio;
- richiedere sponsorizzazioni o contributi, gestire o possedere, prendere o dare in locazione sia mobili sia immobili, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede o aprire sedi secondarie;
- porre in essere attività di natura commerciale in modo subordinato all'attività statutaria, in conformità alle normative civili e fiscali in vigore per gli enti non commerciali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Enia

Umberto



Articolo 4

- Soci -

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

Il numero dei soci è illimitato; all'associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; per i soci di età inferiore sarà richiesto il consenso di chi ne esercita la Patria Potestà. E' vietata qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, specificando nome, cognome, data di nascita, domicilio, cittadinanza sulla quale decide il Consiglio Direttivo tramite il legale rappresentante o altra persona da lui delegata anche verbalmente, valutando in merito all'accettazione o meno di tale domanda. L'accettazione, comunicata anche verbalmente all'interessato e seguita dall'iscrizione al libro soci, dà diritto di acquisire la qualifica di "socio";
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione, tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo. La mancata ammissione deve essere motivata.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari :

- i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;

Tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa con le modalità stabilite di volta;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto. I soci hanno diritto ad un voto in Assemblea, a prescindere dal numero di quote associative versate

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione;
- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- con la domanda d'iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali la sede dell'associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuali, determinate dal Consiglio Direttivo, o dalle eventuali quote straordinarie determinate dall'Assemblea. Tali quote non possono essere rivalutabili né trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

L'inosservanza di queste regole comporterà l'esclusione del socio dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Articolo 5 **- Perdita dello status di socio -**

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

Decade automaticamente il socio che non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 6 **- Organi sociali -**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore Unico

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

Articolo 7 **- Assemblea -**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio consuntivo o, se predisposto, il bilancio preventivo;

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Eugenio...', written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'NOTA IN VIGDARZERE' at the top and 'LA MARINA DI GIUGLIANO' at the bottom. The center of the stamp features a logo with a figure and some text, though it is partially obscured by the signature.

- elegge il Revisore Unico;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera i regolamenti e le loro modifiche;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da affiggersi nei locali della sede legale dell'Associazione almeno otto giorni prima dell'assemblea. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria per le modifiche statutarie sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di cinque soci. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 8 **- Consiglio Direttivo -**

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 5 membri eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare,

l'Assemblea deve provvedere alla loro sostituzione; i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.


Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale.


Articolo 9 - Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione. In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 10 - Revisore Unico -

Il Revisore Unico è nominato dall'Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il Revisore non può essere anche membro del Consiglio Direttivo. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni del Revisore l'Assemblea ha il compito di nominarne uno nella prima assemblea possibile. Il Revisore Unico ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo-contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. Il Revisore ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza



diritto di voto. L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro verbali del Revisore Unico nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Articolo 11
- Patrimonio dell' Associazione -

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione patrimoniale indicato nel verbale di assemblea straordinaria del 21/01/2016 che ammonta ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), dei quali indisponibili Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero);
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

Articolo 12
- Risorse economiche -

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati persone fisiche o enti;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.11;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali per le quali è tenuta apposita contabilità separata.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

Articolo 13
- Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di novembre.

Il Consiglio Direttivo redige l'eventuale bilancio preventivo, in cui confluiscono le poste contabili istituzionali e le poste contabili tenute con apposita contabilità separata relative all'attività commerciale marginale, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 14
- Liquidazione e devoluzione del patrimonio -

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.


L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio.

Articolo 15
- Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Enio Uterch

[Signature]



Certifico io sottoscritta MARINA CARLETTA, Notaio in Vigodarzere, con studio alla Piazza Unità D'Italia n. 13, iscritta al Ruolo del Distretto Notarile di Padova, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 29 settembre 2017 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato, Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico è conforme al documento originale analogico firmato a norma di legge.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE DAL NOTAIO MARINA CARLETTA